

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA
(H008)**

23 aprile 2024

**FEDERDISTRIBUZIONE
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL**

Art. 19 – Fondo di assistenza sanitaria integrativa

1. Con l'“Accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata” del 27 novembre 2019, sottoscritto da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, le Parti Sociali hanno inteso affidare l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa – Fondo EST, che risponde ai requisiti previsti dal Dlgs 2.9.1997 n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Ccnl, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri, per i quali trova applicazione la specifica normativa di cui all'art. 20 del presente contratto.
 3. Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento:
 - a) un contributo obbligatorio a carico dell'azienda pari a 10 euro mensili sia per il personale assunto a tempo pieno sia per quello assunto a tempo parziale, per ciascun iscritto;
 - b) un contributo obbligatorio a carico del lavoratore pari a: 2 euro mensili.
 4. A decorrere dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 3 mensili, a carico del datore di lavoro.
 5. Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza, comprese quelle di diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria, come definito tra le Parti.
 6. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
 7. Con decorrenza dal mese successivo al gennaio 2020, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 191 del Ccnl.
 8. È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico dell'azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2.
 9. La quota una tantum di cui al presente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.
- Il Fondo potrà consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.
- Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Ccnl, che prevedano l'istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Dichiarazione a verbale – assistenza impiegati e operai

Le parti, in una logica di valorizzazione dell'assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

Dichiarazione a verbale

Le Parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente Ccnl si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal precedente punto 3, lettera a) sia per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore della distribuzione moderna organizzata (DMO) sia, fino al 31.12.2019, per la gestione dell'attuale assistenza sanitaria. Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro, nonché la quota una tantum di 30 euro, concordati alla sottoscrizione del presente CCNL – integralmente replicati per il finanziamento dell'attuale gestione – sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente Ccnl.